(3

RISPOSTA

Alla Scrittura venuta fuori pe' creditori dell' ultimo Barone di Teverola

contra

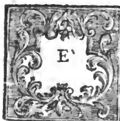
D. Pietro Terralavoro, e le figlie pupille del costui defunto fratello D. Saverio.



IN NAPOLI

MDCCLXXI.





Finalmente venuta fuori la tanto aspettata *Scrittura* pe' creditori dell' ultimo Barone di Teverola contra D. Pietro Terralavoro il giovane, e le figlie pupille del costui defunto fratello D. Saverio. L' anonimo autore di essa errando nel fatto, ed abusando per troppo acume del dritto crede di aver dimostrato, non ostare a' creditori nè 'l majorasco, che sul Casale di Teverola fondò Pietro Terralavoro il vecchio, nè i fedecommessi, che Andrea Terralavoro primo Baron di Teverola instituì sopra altri suoi beni burgensatici dall' ultimo Baron posseduti. Rigetterò io i di lui argomenti in questa *Scrittura*, che divido in due Capi. Parlerò nel primo del majorasco di Pietro, nel secondo de' fedecommessi di Andrea.

C A P O I.

Del majorasco di Pietro.

PRIMO ARGOMENTO DELL' ANONIMO.

IL Casale di Teverola fu dal Barone Andrea refutato a Pietro, ed a' costui *figli nasciturі*, e ca-

ſo che moriſſe Pietro ſenza figli, eſpreſſamente ſi volle che ſuccedeſſer coloro, i quali *de jure poteſſero, e doveſſero ſuccedere*. Le parole *figli naſcituri* comprendono non meno le femmine, che i maſchi: e non meno le femmine, che i maſchi comprendono ancora le parole, *che de jure poteſſero, e doveſſero ſuccedere*. Ma contravvenne Pietro alle leggi della refuta, perchè così nella ſua, come nelle diſcendenze de i tre ſuoi fratelli eſcluſe a perpetuo le femmine: il che dopo accettate le leggi dal refutante preſcrittegli far non potea. Dunque nullo fu 'l majoraſco per difetto di poteſtà. Così l'Anonimo a carte VII di ſua *Scrittura*.

R I S P O S T A.

MOlte riſpoſte a coteſto argomento ho rendute nella mia prima *Scrittura* del dì 6 del meſe di Agoſto del diſcorrente anno 1771 dalla carta IX ſino alla carta XXVI. Tra le coſe da me quivi dette ci è, che ſebbene la diſpoſizione di Pietro per riſpetto della ſua diſcendenza foſſe ſoggetta al vincolo dell'huomo, cioè alla volontà del refutante, nondimeno per riſpetto de' ſuoi fratelli, e delle coſtoro diſcendenze ſoggiaceva al ſolo vincolo del jus feudale, che permettea già in quel tempo la eſcluſion delle femmine. Ciò confermo ora per le parole iſteſſe della refuta.

futa. Dopo di avere Andrea dispoſto a benefizio di Pietro, e de' *figli naſcituri*, le quali parole confeſso che comprendono non meno le femmine, che i maſchi, ſoggiunſe, *Ita che in caſu mortis del d. Sign. Pietro ſenza diſcendenti ſuccedano e debbano ſuccedere tutti quelli*, *che de jure circumſcripta praeſenti diſpoſitione potriano e doviano ſuccedere ſecondo la forma delli privilegj*, *come ſe la preſente refutazione*, *e donazione non foſſe fatta*. Baſtava la ſola clauſola *de jure* a farci conoſcere, che nel caſo della morte di Pietro ſenza figli non intendeva il refutante di fare alcuna diſpoſizione, la quale reſtringeſſe la poteſtà, che dava al refutatario la Legge. Ma per meglio aſſecurarci di ciò diſſe ancora il refutante, *Come ſe la preſente refutazione non foſſe fatta*, dove la voce *come* corriſpondente alla latina *veluti* non è voce dinotante ſimiglianza ed improprietà, come altrove, ma ſpiega il vero, e'l proprio: del qual ſecondo ſignificato ſono tanti gli eſempj ne' Libri della Legge, che ſcriſſe il Calvino (*a*), *Veluti PLERUMQUE verum exprimit*. Nè ce ne può fare in alcun modo dubitare la precedente formola, *Circumſcripta praeſenti diſpoſitione*. Dunque non fu nullo il majoraſco per difetto di poteſtà.

SE-

(a) *Lexic. v. Veluti*.

SECONDO ARGOMENTO DELL' ANONIMO.

ALl' iſtrumento del majoraſco intervennero Pietro, e i tre ſuoi fratelli Alfonſo, Giovanni, e Franceſco, ma non v' intervenne il lor padre Andrea: e ſecondo le Leggi del Regno (*a*) dovea coſtui per la validità dell' atto intervenirvi, perchè non men Pietro, che gli altri tre ſuoi fratelli erano figli di famiglia; ed oltracciò mancava a Franceſco un anno per eſſer maggiore. Così l' Anonimo nella ſuddetta carta VII.

R I P O S T A.

L'iſtrumento del majoraſco ſi ſtipulò nel dì 25 del meſe di Gennaro dell' anno 1668, e ſin dal dì 13 del meſe di Aprile dell' anno 1665 era ſtato Pietro emancipato dal padre per gli atti del Notajo Carlo Lionetti di Napoli, come diceſi nell' iſtrumento della refuta del dì 25 del meſe di Gennaro dell' anno 1668. Queſto iſtrumento di refuta è ſtato letto e riletto dall' Anonimo, che 'l cita più volte nella ſua *Scrittura;* e quella ſola particella glien' è ſuggita dagli occhi, nella quale ſi aſſeriſce l' emancipazione di Pietro. Ha forſe dubitato della verità di coteſta aſſertiva?

va?

(a) *Pr. unic. de S.C. Maced.*

va? Con pochi carlini, che avesse dati al Notajo conservatore degli atti del Lionetti (giacchè l' istrumento della refuta faceagli sapere l' anno, il mese, e 'l giorno dell' istrumento della emancipazione) sarebbe uscito di dubbio. Ma n' esca a spese de' miei clienti, e legga il detto istrumento, che ora si presenta, tuttochè non ce ne sarebbe alcun' uopo. Figli di famiglia erano gli altri tre fratelli, e se come tali non poteano accettare per se, e pe' loro discendenti la disposizione di Pietro; bastava, che per tutti l' accettasse il Notajo, come in fatti l' accettò sul fine dell' istrumento. Pur sia stato figlio di famiglia anche Pietro, e non abbia per gli altri tre fratelli accettata la disposizion di Pietro il Notajo. Primachè si stipulasse l' istrumento del majorasco, ne aveva Andrea la scienza, e, dopochè fu stipulato, il ratificò ancora in iscritto. Della scienza è grande argomento la coabitazione. Nella casa di Andrea abitavano Pietro, e gli altri tre suoi fratelli, ed in essa si stipularono in un istesso giorno tre istrumenti di tre fedecommessi instituiti da Andrea, e l' istrumento del majorasco instituito da Pietro. Confermò poi Andrea nel suo testamento il majorasco di Pietro ordinando, che privo restasse della porzion libera de' burgensatici chi de' figli a quel majorasco contravvenisse. E muove le risa quel, che scrive l' Anonimo a carte IX, che Andrea nel testamento il confermò per

un

un errore di fatto, cioè non sapendone il tenore. Perchè si penta di avere scritto così, presentasi ora l'istrumento del majorasco da esso Andrea fondato sul feudo di Torchiarulo a benefizio del suo figlio secondogenito Alfonso nello stesso dì 25 del mese di Gennaro, nel quale fondò Pietro il suo sul Casale di Teverola. L'ordine delle chiamate nell'istrumento del majorasco di Andrea è lo stesso, che nell'istrumento del majorasco di Pietro, ed è dal medesimo Notajo espresso quasi colle stesse parole. Oltracciò nell'istrumento del majorasco di Andrea si fa due volte mensione del majorasco di Pietro come fondato nel medesimo giorno, e se ne fa menzione in modo, che non si può dubitare della piena scienza, che n'ebbe Andrea. In un luogo si parla della chiamata di Alfonso al majorasco di Pietro: in un altro si dice, che *la chiamata di Giovanni al feudo di Torchiarulo s'intendesse dell' istesso modo e forma, sincome stava chiamato Alfonso, e suoi descendenti mascoli in infinitum al Casale di Teverola in virtù del majorascato fatto da Pietro sopra d. Casale*. Chi è, che in una scrittura d'importanza, qual è l'istrumento di un majorasco sopra un feudo, per risparmiar parole rimette la sua disposizione ad un altra scrittura fatta lo stesso giorno in sua casa senza saperne il tenore? Ma si faccia finita. Se nullo è 'l majorasco sul Casale di Teverola come fatto da Pietro, non è certamente nullo come fatto poi

da

da Gennaro nel ſuo teſtamento, le cui parole ho traſcritte nella mia prima *Scrittura* a carte xx e xxi.

TERZO ARGOMENTO DELL' ANONIMO.

L' Oſſervanza, o l'inoſſervanza conduce molto a giudicare della ſuſſiſtenza, od inſuſſiſtenza de' majoraſchi, e fedecommeſſi. Or il majoraſco di Pietro ſi è avuto per nullo dagl' iſteſſi chiamati, che han preſo e tenuto il poſſeſſo di Teverola come di roba del tutto libera. In fatti dal ſolo *attual D. Pietro* in fuori, *che a* 20 *Novembre* 1758 *ottenne alla ſordina dalla G. C. il decreto di ſpectare & ſpectaviſſe*, tutti gli altri chiamati han preſo e tenuto il poſſeſſo di Teverola in virtù di decreti di preamboli. Così l'Anonimo a carte viii.

R I S P O S T A.

TRoppa franchezza è queſta. Alfonſo, che fu'l primo ſucceſſore di Pietro, ſi fece, egli è vero, ſpedire nella G. C. il preambolo; ma nell' inventario non poſe il Caſale di Teverola: anzi perchè Pietro nell'iſtrumento del majoraſco avea riſerbati alla ſua libera diſpoſizione ſoli duc. 14000, queſti ſoli poſe nell'inventario: e per diſtinguere quel, che gli ſi deſeriva come ad erede, da quel,

che gli ſpettava come a chiamato nell' iſtrumento del majoraſco, ſoggiunſe (*a*), *Che'l d. qu. Pietro Terralavoro ſi riſerbò nel majoraſcato per eſſo fatto della d. ſua Terra di Teverola in virtù d' iſtrumento de' 25 Gennaro 1668.* Ad Alfonſo ſuccedè Gennaro. Feceſi ancora ſpedire dalla G. C. il preambolo *ab inteſtato;* ma preſe il poſſeſſo di Teverola *vigore majoratus facti & ordinati per qu. Dominum Petrum Terralavoro:* del qual' atto ſi ſtipulò pubblico iſtrumento per lo Notajo Agoſtino Cioffi (*b*). Coteſti due ſoli chiamati non curarono il decreto di *ſpectaviſſe, & ſpectare;* ma per atti equivalenti ebbero per buono, ed oſſervarono il majoraſco di Pietro. Tutti gli altri chiamati ſino a Pietro Terralavoro il giovane ſi fecero dalla G.C. ſpedire il decreto di *ſpettanza* (*c*).

QUARTO ARGOMENTO DELL' ANONIMO.

DAto per valido il majoraſco di Pietro non compreſe mai i beni burgenſatici, pe' quali oggi ſi contende, tra perchè nell' iſtrumento di ſon-

(a) *Proceſſ. S.C. Acta ſequeſtri pro D. Joan. cum D. Januar. Terralav. fol. 67. a t.*

(b) *Proceſſ. S.C. heredit. quondam Alphonſi Terralav. fol. 72.*

(c) *Act. Vicar. fol.* 144., 374., & 385.

ſondazione ſi parla ſempre di *Feudo*, e di *Caſale* di Teverola, nè mai di burgenſatici ſi fa motto; tra ancora perchè eſſendo ſtato refutato a Pietro quel feudo per la legittima, che gli ſpettava, ſe aveſſe ſottopoſti al majoraſco anche i burgenſatici, nulla gli ſarebbe reſtato di libero da provvedere a qualche gran biſogno della vita: il che non è da credere che gli foſſe potuto piacere. Così l' Anonimo a carte XXXVII ec.

R I S P O S T A.

A Non far valere coteſto argomento baſterebbe dire, che non potendo Pietro ignorare i molti burgenſatici, ch'erano ne' confini del feudo, ſe aveſſe voluto laſciargli liberi, l'averebbe eſpreſſo. Non è veriſimile, che una tanto importante coſa non ſi eſprimeſſe. E giacchè piaciuto è all'Anonimo di trarre argomenti dalla oſſervanza de' chiamati, non gl'increſca di leggere nel ſopram-mentovato atto di poſſeſſo, che in virtù del majoraſco di Pietro *adeptus fuit* Gennaro Terralavoro *corporalem poſſeſſionem corporum tam burgenſaticorum, quam feudalium*. Ma ſi corra l'iſtrumento del majoraſco, e vi ſi troveranno compreſi ancora i burgenſatici. I. Incomincia Pietro l'aſſertiva dalla refuta, che con due iſtrumenti gli avea fatta il padre del Caſale di Teverola: indi dice di fondare il ſuo majoraſco ſul *detto Caſale*. La voce

detto è ripetitiva di tutto l'antecedente con tutte le sue qualità. Dunque quanto fu refutato, tutto fu sottoposto al majorasco. Ma non si dubita, che ancora i burgensatici furon compresi nella refuta leggendosi in essa, *Passino in quanto alli feudali in utile dominio*, *ed in quanto alli burgensatici in pieno dominio di detto Signor Pietro*.
II. Finge Pietro il caso, ch' estinguendosi la discendenza maschile del primo suo fratello debba il majorasco passare al maschio della discendenza del secondo fratello, e dice, che se della discendenza del primo fratello ci sia una femmina, debba il maschio, a cui va 'l majorasco, *maritarla de paragio:* e lo stesso ripete nel caso, che sia la femmina della discendenza del secondo fratello, e debba il majorasco passare al maschio della discendenza del terzo. Se al maschio della linea susseguente non doveano col majorasco passare i burgensatici, si sarebbon questi deferiti alla femmina, nè sarebbesi quel maschio gravato del peso di *maritarla de paragio:* se ne sarebbe almeno gravato nel solo caso, che de' burgensatici del feudo o niente allora esistesse presso l' ultimo possessore del majorasco, o non tanto che bastasse a dotarla. Si aggiunge, che di cotesto peso si grava il maschio della linea susseguente non solo per rispetto di una, ma per rispetto ancora di *tutte le figlie femmine* dell' ultimo possessore: onde restringendosi il majorasco a' soli feudali,

po-

poteva avvenire, che per doversi convenevolmente dotare più sorelle a grandi angustie si riducesse il chiamato, nè potesse conservare il lustro dell' agnazione, ch' è 'l fine, che si propongono tutti i fondatori di majoraschi, e che certamente si propose Pietro Terralavoro, il quale estinte la sua, e le tre maschili discendenze de' tre suoi fratelli volle, che nelle discendenze ancora delle femmine si conservassero a perpetuo il suo cognome, le sue armi, e la roba vietandone espressamente qualunque anche menoma alienazione. III. Riserva Pietro alla sua libera disposizione ducati 1400 *sopra 'l feudo e Casale di Teverola*, e vuole, che per d. somma *s' intenda gravato in pretio il contemplato e chiamato in d. fideicommisso e majorascato*. Soli duc. 14000 volle Pietro che restassero liberi in tutto il Casale di Teverola. Dunque tutto il di più volle soggetto al suo majorasco. Nè libero dal vincolo del majorasco volle alcun corpo: gravato volle *nel solo prezzo* il contemplato, e chiamato. E quì si noti, che 'l prezzo de' burgensatici, ch' erano ne' confini del feudo, quando Andrea ne fece la compera, e de' burgensatici da Andrea nuovamente acquistati eccedeva, o quanto! la somma di duc. 14000. Se non avesse Pietro sottoposti al suo majorasco i burgensatici, non i soli duc. 14000, ma i burgensatici ancora averebbe riserbati alla sua libera disposizione. IV. Finge Pietro il caso, che 'l possessore del majorasco com-

commetta delitto, o contragga contumacia, per cui possa il R. Fisco acquistar diritto sulla roba del delinquente o del contumace; e vuole in tal caso, che prima di commettersi il delitto, o di contrarsi la contumacia s'intenda *privato di ogni beneficio e commodo di d. Casale*, *suoi corpi*, *entrate*, *ragioni*, *giuridizioni*, *membri*, *ragioni*, *azioni*, *ed intero stato*. Se Pietro il priva di tutto ciò, tutto ciò gli avea dato. E da questo tutto chi è che osi di escludere i burgensatici? Gli esclude l'Anonimo riferendo le trascritte parole alle sole rendite, ed a' soli corpi, e diritti feudali. Dunque crede l'Anonimo, che a Pietro Terralavoro sarebbe in tal caso piaciuto, che de' burgensatici godesse il Fisco? Dunque non ha per *beneficio e commodo* del feudo la rendita de'burgensatici nè men quando si dice, come nell'istrumento del nostro majorasco, *OGNI comodo*, *OGNI beneficio?* Ma ponga mente l'Anonimo a quel, che Pietro soggiunge. Vuol, che passi in tal caso all'immediato successore *l'INTIERO Casale di Teverola*, e che *i suoi corpi*, *membri*, *entrate*, *ragioni*, *giuridizioni*, *ed intiero suo stato* al detto immediato successore *pervengano INTIERAMENTE*, *e SENZA DIMINUZIONE ALCUNA*. Se'l Casal di Teverola costava di corpi feudali, e di corpi burgensatici, e Pietro, che nol poteva ignorare, vuol che *intiero*, che *intieramente*, e che *senza diminuzione alcuna* passi a coloro, che

che aveva egli al ſuo majoraſco invitati, neceſſariamente ne ſegue, che i burgenſatici ancora compreſe. V. Ma di qualunque dubbio ci trae l' ultima particella dell' iſtrumento del majoraſco. Quivi dà Pietro a' chiamati la notizia de' corpi burgenſatici da ſuo padre nuovamente acquiſtati nel Caſale di Teverola, ed uno ad uno gli novera. Che può ora valere l' argomento tratto dall' avere il fondatore del majoraſco parlato ſempre di *Feudo*, e di *Caſale*, o dal non eſſer veriſimile, che avendo non altro che la legittima, e queſta ne' corpi feudali, e burgenſatici di quel ſolo feudo, ſottoponendola tutta a majoraſco ſi foſſe volontariamente ridotto a ſtato da non poter provvedere ad un qualche ſuo gran biſogno? Si è detto già (per cominciare da queſta ſeconda coſa) che ſi riſerbò Pietro ſul prezzo di Teverola la conſiderabile ſomma di ducati 14000. Non è poi lo ſteſſo dir *Feudo*, o *Caſale*, che dire *Corpi feudali*. Chi dice *Corpi feudali* dinota corpi di una certa e determinata qualità oppoſta alla qualità de' corpi burgenſatici, non così chi dice *Feudo*, o *Caſale*. Veriſſimo è quel detto de' noſtri, eſſer le parole da intendere ſecondo il comun' uſo (*a*): ed o come acconciamente è tratto da un luogo di Ulpianno (*b*), e da un altro di Celſo (*c*)! Se-

condo

(a) *De Luca de alienat. diſc.* 48. *num.* 12.
(b) *L. librorum* 52. §. *quod tamen* 4. *de leg.* 3.
(c) *L. Labeo* 7. §. *Tubero* 1. *de ſupellect. leg.*

condo il comun' uso colla voce *Feudo* si spiega un tutto, che varj corpi, e diritti comprende così burgensatici, come feudali. In fatti quando o per privata convenzione, o per decreto di Magistrato si apprezzano, e si vendono feudi, si apprezzano e si vendono corpi feudali e burgensatici insieme. Nè cotesto comun' uso di parlare è un uso della sola gente volgare. Anche secondo l' uso de' giurisconsulti le cose miste, quali per lo più sono i feudi, *a parte nobiliori denominantur* (a).

QUINTO ARGOMENTO DELL' ANONIMO.

L'Accessorio segue la natura del principale. Dunque essendosi estinto il majorasco di Pietro ne' feudali di Teverola, che tengono il luogo di principale, estinto ancora è da dirsi ne' burgensatici posti ne' confini di quel feudo, i quali tanto è vero che tengono il luogo di accessorio, che rivocando taluno in virtù della Costituzione *Constitutionem Divae memoriae* la vendita di un feudo come fatta senza il R. assenso, la rivoca non solo per rispetto de' feudali, pe' quali soli era necessario il R. assenso, ma per rispetto ancora de' burgensatici. Così l' Anonimo a carte XXII ec.

RIS-

(a) *Joh. Vincent. Ann. repet. ad Const. Constitutionem Divae memoriae num.* 244.

RISPOSTA.

SOno i feudali la parte più nobile e più degna del feudo: ma quinci non segue, che sieno i burgensatici un accessorio de' feudali. L'essere una cosa più preziosa che un'altra non fa, che questa sia l'accessorio, e quella il principale. Se nel mio oro io chiudo la gemma tua, questa tuttochè di molto maggior valore cede come un accessorio all'oro (*a*). E' dunque l'accessorio quel, che dal principale dipende: e questa necessaria dipendenza fa, che'l primo non possa considerarsi, come cosa che stia da se, e che in quanto agli effetti legali debba necessariamente seguire la natura del secondo. Or chi mai ha detto, che i burgensatici posti ne' confini di un feudo dipendano da' feudali? che non sieno cosa, che stia da se? che in quanto agli effetti legali seguano la natura de' feudali? Il primo, che l'ha detto, è l'Anonimo. Da tutti gli altri si è detto, che del tutto diverse sono le nature de' feudali, e de' burgensatici: che altrimente questi, che quelli sono nel commercio: che devoluti i primi al R. Fisco rimangono i secondi nel dominio de' privati, e che anche quando sono uniti insieme in una stessa persona costituiscono due patrimonj diversi, ed indipendenti l'uno dall'altro. In fatti se un-

(a) *L. quum aurum 19. §. 13. de aur. arg. leg.*

istesso feudatario ha più creditori, de' quali alcuni abbian contratto *intuitu vel occasione* del patrimonio allodiale, alcuni *intuitu & occasione* del patrimonio feudale, dice il Card. de Luca *(a)* [e'l dice come cosa non posta in controversia] che non possono sullo stesso patrimonio concorrer gli uni con gli altri. Non è poi chi non sappia, potere il feudatario per la duplicità de' patrimonj morir con doppio testamento, o per rispetto dell' uno con testamento, e per rispetto dell' altro *ab intestato* *(b)*. Nè la ragione, per la quale rivocasi anche in quanto a' burgensatici la vendita fatta di un feudo senza il R. assenso, è perchè sono i burgensatici un accessorio de' feudali; ma è perchè sebbene i feudali, e i burgensatici sieno due cose diverse ed indipendenti l' una dall' altra, nondimeno vendendosi per un contratto, e per uno prezzo, si considerano come una stessa, ed individua. E ciò tanto è vero, che quando due diverse cose per due diversi prezzi si vendono, se costi, che 'l venditore, o 'l compratore non averebbe venduta o comperata l' una senza l' altra, anche in tal caso per l' individuo della volontà de' contraenti si ha la vendita come fatta di un solo tutto individuo, seguentemente non può per una sola

(a) *De feud. disc.* 22. *num.* 3.

(b) *De Luca de feud. disc.* 23. *num.* 9, & *disc.* 114. *num.* 11.

ſola parte reſcinderſi. Si vegga il Mantica, che inſegna così per un bel luogo delle Pandette (*a*).

SESTO ARGOMENTO DELL' ANONIMO.

SE non per diſpoſizione di Legge, certamente per la diſpoſizione dell' huomo ſi eſtinſe il noſtro majoraſco ad un tempo come ne' feudali, così ne' burgenſatici, perchè volle Pietro ne' chiamati come condizione neceſſaria la qualità di ſucceſſor feudale. In fatti dove eſcluſe i *Preti e i Cavalieri di abito*, non gli eſcluſe come non abili a propagare la famiglia e l'agnazione, com'è ſolito di eſcluderſi da' majoraſchi, e da fedecommeſſi, ma *come eſcluſi dalla ſucceſſion feudale*. Dunque poichè coteſta qualità ſi eſtinſe nell' ultimo Barone di Teverola, per la cui morte ſi è devoluto il feudo al R. Fiſco, neceſſariamente ne ſegue, che come per riſpetto de' corpi feudali, così ancora per riſpetto de' burgenſatici in lui ſi eſtinſe il majoraſco. Così l'Anonimo a carte XVIII ec.

R I S P O S T A.

ADditi, ſe può, l'Anonimo il luogo dell' iſtrumento, in cui volle Pietro ne' chiamati come

(a) *De tacit. & ambig. convent. lib. 2. tit. 3. num.* 55., *& ſeq. V. etiam lib.* 5. *tit.* 5. *num.* 21. & 23.

necessaria condizione la qualità di successor feudale. Era cosa questa da doversi esprimere con tanta chiarezza, che ogni dubbio escludesse. Trattavasi di condizione, da cui dipendea la durata, e conseguentemente la sustanza della disposizione. Non è dunque da credere, che Pietro, il quale con quattro parole, che dalla penna di qualunque huom volgare senza molta riflessione sarebbon cadute, poteva, e doveva apporla al suo majorasco, avesse voluto parlarne incidentemente, ed in modo, che per ammetterla si dovesse ricorrere ad una semplice incertissima congettura, qual è quella, che trae l'Anonimo dal vedersi esclusi i Preti, e i Cavalieri di abito *come esclusi dalla successione feudale*. Era forse cosa difficile a pensare, od a dire, che mancando la succession feudale s' intendessero sciolti i burgensatici dal vincolo del majorasco, e ne potesse l'ultimo feudatario liberamente disporre? Ma le parole usate da Pietro sono, *Se qualsivoglia delli sudetti chiamati si trovasse, o si facesse Prete, seu Cavaliere di abito, e qualsivoglia altro incapace del d. feudo escluso dalla successione feudale, quello, che per d. inabilità succederà in d. Casale, sia tenuto corrispondere al d. Prete, o Cavaliere vita durante duc.* 100 *il mese*. Dispositivamente si parla della sola prestazione di duc. 100 al mese: non si parla dispositivamente della esclusione del Prete o del Cavaliere dal majorasco per lo difetto della necessaria qualità di suc-

successor feudale, come se ne sarebbe dovuto parlare, se cotesta esclusione si fosse voluta per tutti i chiamati, in tutti i tempi, e per tutti i beni, che si sottoponeano al majorasco. Si sa, che delle cose, le quali riguardano la sustanza della disposizione, non si parla incidentemente, e supponendole, come si fa nelle trascritte parole, ma principalmente, ed ordinandole. Chi suppone non dispone, è volgarissimo detto de' nostri (*a*). Ancora si sa, che più si pon mente a quel, ch'è posto nella disposizione, che a quel, ch'è posto in condizione: e pure nè meno in condizione è posta la qualità di successor feudale: in condizione è solamente posto l'essere, o 'l farsi talun de' chiamati *Prete*, *o Cavaliere di abito*, come cosa, che poteva, e non poteva accadere a differenza della qualità di successor feudale, che nel caso di un majorasco fondato sopra feudo era qualità necessaria per Legge, e come tale non era da porsi in condizione. E dall'esser cotesta qualità una qualità, che necessariamente si aveva a supporre e volere da Pietro Terralavoro per rispetto de' feudali, mal si deduce, che l'avesse ancora voluta per rispetto de' burgensatici, perchè dagli atti di assoluta necessità non nasce mai congettura di volontà. *Non enim*, dice il Fabro (*b*), *sumi poterat conjectura voluntatis ex* eo

(a) *De Luca de Regal. disc. 46. num.* 10.
(b) *Cod. lib. 6. tit.* 22. *def.* 29.

eo actu, *qui necessario fieri debuerat*. Or non essendo stata la qualità di successor feudale dal fondatore apposta nè come disposizione, nè come condizione, ne segue, che fu da lui apposta dimostrativamente: e quando pur fosse dubbia la cosa, anzi per la dimostrazione sarebbe da presumere, che per la disposizione, o per la condizione, come da' Dottori comunemente s' insegna (*a*). Posto ciò fino a tanto che'l majorasco fosse stato tra' gradi della permessa successión feudale, la qualità dal fondatore apposta sarebbe stata una dimostrazione vera: devoluto poi al R. Fisco il feudo sarebbe stata falsa: e per espressa disposizion di Legge (*b*) la falsa dimostrazione non vizia il legato, nè 'l fedecommesso. E questa è la prima risposta, che rendo all'argomento dell'Anonimo. Eccone ancora un'altra. Si è già dimostrato, che non meno i beni burgensatici, che i feudali sottopose Pietro al suo majorasco: nè si dubita, che'l volle *perpetuo* ed *infinito*. Basterebbe a persuadercene il gran numero delle chiamate. Chiamò i maschi da' maschi di quattro discendenze, cioè della sua, e delle tre de' suoi fratelli Alfonso, Giovanni, e Francesco: indi tutte le discendenze delle figlie, e le discendenze tutte delle sorelle sue, e de' suddetti suoi tre fratelli. Meglio ancora ce ne persuadono

(a) *Rot. Rom. recent. p.* 10. *dec.* 320. *num.* 10 & *seq.*
(b) *L. falsa* 33. *de condit.* & *demonstrat.*

dono le formole *in perpetuum*, ed *in infinitum* tante volte ripetite nell' istrumento del majorasco. E non è vero quel, che dice l' Anonimo, che Pietro Terralavoro pose mente alla qualità di successor feudale, non alla perpetuità della sua agnazione. A questa e' pose mente molto più, che a quella: e comechè grandi argomenti ne sieno la perpetua esclusion delle femmine, e l'agnazione artificiale da lui ordinata ne i loro discendenti, n'è a mio giudizio molto più grande argomento l' obbligo, che ingiunse al discendente da femmina, caso che non portasse il di lui cognome, e le armi. Volle, che in caso di contravvenzione pagasse all' immediato successore la somma considerabilissima di duc. 15000. Pur di ciò non fu contento. Ben sapendo, che se cotesta prestazione si fosse avuta per pena, facilmente averebbe potuto farsi luogo a qualche equità, soggiunse, esser sua volontà, che la d. somma si pagasse *come donata*, non come *pena*. Si trovi ora un fondator di majorasco, che più di Pietro Terralavoro sia stato sollecito della perpetuità di sua agnazione. E stando così la cosa, ecco l' altra risposta all' argomento dell' Anonimo. Il fedecommesso lasciato alla famiglia, od all' agnazione tanto per Legge dura, quanto dura la famiglia, o l' agnazione (*a*): ma per la sua agnazione fondò Pietro il majo-

(a) *L. peto 69. §. frate 13. de leg. 3.*

jorasco, e cotesta agnazione dura ancora; dunque ancora dura il majorasco: e se non dura ne' feudali, dura certo ne' burgensatici, nulla ostante la falsa dimostrazione di successor feudale, perchè trattandosi di cose dividue l'utile per l'inutile non si vizia, come ho provato nella prima *Scrittura* a carte XI ec.

Torno ora al numero delle chiamate, ed alle formole *in perpetuum*, ed *in infinitum* per rendere all' argomento dell' Anonimo una terza risposta tratta dal verisimile. Com' è verisimile, che Pietro, il quale fece sì gran numero di chiamate, che non poteva esser maggiore, e ripetè tante volte le formole di *perpetuità*, e d' *infinità*, avesse potuto volere, che 'l suo majorasco corresse ancora pe' burgensatici non soggetti a devoluzione quello stesso rischio, che correa pe' feudali? Non è ciò verisimile in alcun modo, e molto men verisimile il rende una qualità voluta da Pietro Terralavoro ne' chiamati al suo majorasco. Che i legittimati per lo matrimonio susseguente abbiano la qualità di successor feudale, non si può dubitare, come nè meno è da dubitare, che se 'l feudo è a talun conceduto *pro se*, *&* *heredibus LEGITIME descendentibus*, non l' avrebbono in tal caso (a)? tanta è la forza della voce *legitime*. Or si legga l' istrumento del majorasco di Pietro, e si tro-

(a) *Anna repetit. rubr. & cap. I. de vasal. decrep. aetat.*

troverà, ch' e' volle costantemente ne' chiamati la qualità di *legittimi e naturali ex corpore legitimè descendenti*. Ma cotesta qualità esclusiva de' legittimati per lo matrimonio susseguente potea da lui volersi per rispetto de' burgensatici, de' quali avea la libera disposizione, non già per rispetto de' feudali, a' quali si viene per le qualità volute dalla Legge, non dall' huomo. Come dunque potranno stare insieme la qualità di successor feudale, e l' esclusione de' legittimati per lo matrimonio susseguente? I Dottori ne' simiglianti casi escon d' intrico *singula singulis referendo*, come sono essi usi di dire. Dunque fino a tanto che duri il majorasco sopra 'l feudo, perchè individuo è 'l majorasco, goderà de' feudali, e de' burgensatici ancora chi avrà la qualità di successor feudale, tuttochè legittimato per lo matrimonio susseguente; devoluto poi il feudo goderà de' burgensatici il *legitimo e naturale ex corpore legitimè descendente*.

Alle cose dette gran peso aggiunge la consuetudine particolare della Casa Terralavoro, della qual consuetudine non poco conto da i Dottori si tiene (*a*). Due majoraschi nel dì 25 del mese di Gennaro dell'anno 1668 si fecero sopra due feudi, l'uno sopra Teverola da Pietro, l' altro sopra Torchiarulo da Andrea, ed oltracciò da costui si fecero nello stesso dì sopra beni burgensatici tre altri fe-

D de-

(a) *De Luca de feud. disc.* 115. *num.* 12.

decommeſſi, che quaſi tutta comprendeano la ſua roba. Si leggano tutti e cinque coteſti iſtrumenti. Uno ſteſſo ſpirito è in tutti: tutti riguardano il favore dell'agnazione, e'l riguardano *in perpetuum, & in infinitum:* in tutti dopo ſpenta l'agnazione paſſa la roba alle femmine, ed alle coſtoro diſcendenze, ma non ve ne paſſa libera nè meno una picciolisſima parte. Ed è da notare, che potendo ſottoporla a majoraſchi, ed a' fedecommeſſi per atti di ultima volontà di ſua natura revocabili, vollero farlo per atti irrevocabili tra' vivi, ben poco, e per riſpetto della roba a' majoraſchi, ed a' fedecommeſſi ſoggetta quaſi nulla riſerbando alla libera loro diſpoſizione. Dunque la conſuetudine particolare della Caſa Terralavoro fu queſta, che da pochiſſima roba in fuori roba libera non vi foſſe nè meno in tempo di coloro, che di tutta avrebbon potuto diſporre. E poſto ciò chi potrà indurſi a credere, che Pietro Terralavoro ſi riſervaſſe liberi pe' ſuoi biſogni ſul prezzo dell' intero feudo ſoli ducati 14000, e laſciaſſe poi libera, devoluto che foſſe il feudo, agl'ignoti diſcendenti la ſomma di duc. 25000, quanti erano ſtati apprezzati i burgenſatici di quel feudo ſenza i nuovi acquiſti fattivi poi dal padre? Chi è più liberale con altrui, che con ſe ſteſſo? E ſia queſta la quarta riſpoſta.

SET-

SETTIMO ARGOMENTO DELL' ANONIMO.

POsto ancora che necessaria non sia la qualità di successor feudale ne' chiamati al nostro majorasco, non potrebbe questo spettare a D. Pietro Terralavoro, perchè costui come nipote di Giovanni capo della seconda delle tre discendenze de' fratelli del fondatore fu sustituito al figlio di Giovanni, che fu suo padre, non all' ultimo Barone di Teverola, col quale è mancata la prima di esse tre discendenze, di cui era capo Alfonso: onde perchè potesse acquistar diritto sul majorasco era necessario, che vi fosse prima succeduto suo padre. Così l' Anonimo a carte XXIX ec.: ed o quanti Dottori e' cita!

R I S P O S T A.

DE' tanti Dottori, che cita l' Anonimo, non ci ha nè men uno, che parli del nostro caso. Parlano essi del caso, che le successioni di più chiamati sieno dal disponente ordinate in modo, che debba l' una necessariamente dipendere dall' altra. Ma cotesta dipendenza non ci è, quando voglia il disponente, che la sua disposizione sia *perpetua*, ed *infinita*, come volle Pietro Terralavoro che fosse la sua; e quando appunto perchè *perpetua*, ed *infinita* la vuole, sustituisce l' una linea

 all'

all' altra, come Pietro ancora fece. Non è una manifesta contraddizione voler, che sia il majorasco *perpetuo* ed *infinito*, e volere nel tempo stesso, che con succedendo uno de' chiamati ad un tratto si estingua? E chi è sì stolto, che dopo di aver posta tutta la cura per la *perpetuità*, ed *infinità* della sua disposizione la voglia far dipendere da un caso tanto facile ad avvenire? Quanti Dottori potrei quì citare, e nol so. Troppo volgare è la massima, che all' Anonimo oppongo. E poi non questa sola veementissima congettura della volontà del nostro fondatore esclude del tutto la pretesa dipendenza dell' un chiamato dall' altro. L' esclude ancora la lettera dell' istrumento. Espressamente, ed a modo di regola dichiarò Pietro Terralavoro (*a*) esser sua volontà, che si considerassero i chiamati da lui *come contemplati ciascuno di loro separatamente, e nominati ex propria persona*.

OTTAVO ARGOMENTO DELL' ANONIMO.

ANche prima della morte dell' ultimo Barone di Teverola erasi estinto *in forza del Consiglio 21 di Oltrado* il majorasco di Pietro, quando Gennaro figlio di Alfonso morì con figli. Così l' Anonimo a carte XXVI.

RIS-

(a) *Process.* . . .

RISPOSTA.

L'Anonimo sogna. I chiamati dopo Gennaro non furon chiamati sotto la condizione, se fosse morto Gennaro senza figli: la qual condizione suppone il notissimo *Consiglio di Oltrado*. Ma come può ignorare l'Anonimo (chiunque e' sia) che non ha luogo il *Consiglio di Oltrado*, quando siesi contemplato il favore dell' agnazione, e *perpetua* ed *infinita* siesi voluta la successione, sustituendosi non solo persona a persona, ma ancora linea a linea, come nel nostro caso (*a*)?

CAPO II.

De' fedecommessi di Andrea.

DAll'anno 1769, nel quale morì Pietro il vecchio, fino all'anno 1758 sono stati per più decreti della G.C. avuti per buoni i tre fedecommessi dal Barone Andrea instituiti in tre istrumenti del dì 25 del mese di Gennaro dell'anno 1668 a benefizio de i tre suoi figli Alfonso, Giovanni, e Francesco, e delle costoro discendenze. La prima volta in quest' anno 1771 osa un' Anonimo d'impugnargli.

PRI-

(a) *De Luca de fideic. disc.* 82, 83, & 84.

PRIMO ARGOMENTO DELL' ANONIMO.

NEl patrimonio dell' ultimo Barone di Teverola era una rata del fedecommeſſo ordinato a benefizio di Franceſco, la qual pretende oggi D. Pietro il giovane in virtù di reciproca lineale; ma coteſto fedecommeſſo ſi eſtinſe colla morte di Franceſco, perchè fu inſtituito per Franceſco, e pe' figli naſcituri, vale a dire, ſe moriſſe Franceſco con figli: e Franceſco morì ſenza figli. Così l' Anonimo a carte XLVII, appoggiandoſi nel ſopraccitato *Conſiglio di Oltrado*.

R I S P O S T A.

TRoppo è in grazia all' Anonimo coteſto benedetto *Conſiglio di Oltrado*, il quale ho detto già che non ha luogo, quando ſi è contemplato il favore dell' agnazione, e *perpetua* ed *infinita* ſi è voluta la ſucceſſione ſuſtituendoſi una linea ad un' altra, come nel noſtro caſo. Andrea chiamò Franceſco, e i figli naſcituri, ma mancando la *linea maſcolina per linea diretta di Franceſco* chiamò gli altri ſuoi figli, e i coſtoro diſcendenti maſchi *in infinitum*. E non mancò la linea maſcolina di Franceſco, quando morì coſtui ſenza figli?

SE-

SECONDO ARGOMENTO DELL' ANONIMO.

DAto che 'l fedecommesso instituito a benefizio di Francesco fosse per la costui morte spettato alla discendenza di Alfonso e di Giovanni, non può oggi la rata entrata nella discendenza di Alfonso in alcun modo spettare a D. Pietro discendente da Giovanni, perchè non ci è sustituzion reciproca tra i discendenti di Alfonso, e i discendenti di Giovanni per lo difetto de i tre requisiti della notissima *L. Titia Sejo* §. *Seja libertis de leg.* 2., cioè dell'esser chiamati tutti coloro, tra' quali si vuole la reciproca: dell' essersi fatta la sustituzione all'ultimo moriente, e dell' essersi fatta in tutta l'eredità. Così l'Anonimo a carte L ec. citando più Dottori.

RISPOSTA.

UNa picciola parte di quel tempo, che ha speso l'Anonimo leggendo i libri de i Dottori, che cita, bastava a leggere e rileggere tutti e tre gl'istrumenti de' fedecommessi di Andrea: e se gli avesse letti, averebbe chiaramente conosciuto, che tutti e tre sono fatti ad un modo, e che in tutti e tre sono i requisiti della *L. Titia Sejo*. In ciascun di essi sono chiamati tutti i discendenti di ciaf-

ciascuno de' figli di Andrea: ed ecco il primo requisito. In ciascuno si fa la sustituzione all' ultimo moriente, perchè mancando l'ultimo di una linea è l'altra linea invitata al fedecommesso: ed ecco il secondo requisito. Finalmente in ciascun di essi tutto il fedecommesso da una linea passa ad un' altra: ed ecco il terzo requisito. Molto potrei quì dire della vera interpetrazione del suddetto §. *Seja libertis*; ma è inutil cosa disputare di dritto, ove parla il fatto.

TERZO ARGOMENTO DELL' ANONIMO.

PEr lo matrimonio tra Alfonso Terralavoro e Camilla Castriota si stipularono nel dì 11 del mese di Novembre dell'anno 1666 i Capitoli, a' quali intervenne il Barone Andrea. Quivi si convenne, *che le doti al d. Alfonso promesse se le dovessero pagare libere e senza vincolo nè condizione alcuna, verum se al tempo del pagamento di quella non si trovasse fatta da esso Signor Andrea a beneficio di esso Signor Alfonso suo figlio donazione contemplatione dicti matrimoni di duc.* 50000 *in tanti corpi assegnandi .... in tal caso le d. doti si dovessero al d. Sign. Alfonso pagare libere, e senza vincolo, nè condizione, con che però restasse obbligato, come in effetto s'obbligò d. Signor Andrea alla con-*

conservazione, e restituzione di d. doti, ed anco alla costituzione del dotario, seu antefato, il tutto insolidum col d. Sign. Alfonso. Però trovandosi al tempo del pagamento di d. doti fatta da esso Sign. Andrea a beneficio di esso Sign. Alfonso la d. donazione di duc. 50000 *in d. corpi, ut supra, nel d. caso esso Sign. Andrea non restasse obbligato a cosa alcuna.* Da questa assertiva dell' istrumento del fedecommesso fatto da Andrea a benefizio di Alfonso chiaramente costa, che promise Andrea ne' Capitoli di fare una donazione di duc. 50000 a contemplazione del suddetto matrimonio. Or una tal donazione, come tutte le altre, che a contemplazione di certo matrimonio si fanno, riguardava il solo favore di Camilla Castriota, e de' figli nasciturì, a' quali dovea passar libera la roba. Ma fece Andrea due anni dopo la promessa donazione col vincolo di un perpetuo, agnatizio, e lineale fedecommesso: il che far non potea. Dunque nullo per difetto di potestà fu 'l fedecommesso fatto a benefizio di Alfonso, e degli altri chiamati nel d. istrumento. Così l' Anonimo a carte LIII ec.

R I S P O S T A.

NOn contento l' Anonimo di avere in questa causa per clienti tutti, quanti sono, i creditori

dell'ultimo Barone di Teverola, vuole, che sieno ancora suoi clienti Camilla Castriota buona memoria, e i di lei figli defunti anch'essi. Ma costoro, che poteano dolersi del fedecommesso instituito da Andrea contra la promessa fatta ne' Capitoli, non se ne dolser mai per tutta lor vita, nè per atti tra' vivi o di ultima volontà fecer mai dono della loro azione a i futuri creditori dell' ultimo Barone di Teverola. Dunque come usan costoro del diritto di un terzo? Non è poi cosa nè nuova, nè rara, che si doni a contemplazione di un certo matrimonio col vincolo di perpetuo fedecommesso. Nell'assertiva, che mi oppone l'Anonimo, egli è vero che non si parla di fedecommesso, ma nè meno si dice, che libera sarebbe stata la donazione. Fatto sta, che due anni dopo si fece col vincolo di un perpetuo, agnatizio, e lineale fedecommesso, e gl' interessati se ne chiamaron contenti. Nè poteano disconten-tarsene. L' Anonimo finge quel, che non è. La promessa della donazione dov' è? Rilegga le parole della detta assertiva, e troverà, che la donazione è semplicemente posta in condizione, e questa è posta nell' arbitrio di Andrea. Facendo la donazione prima del pagamento delle doti *non sarebbe restato obbligato ad altro:* non facendola, come non la fece prima del d. tempo, *sarebbe restato obbligato, come in effetto si obbligò, alla*

con-

conservazione, *e restituzione di d. doti*, *ed anco alla costituzione dell' antefato*. Ed abbia quì fine questa mia seconda Scrittura.

Di Casa nel dì 9 del mese di Novembre dell' anno 1771.

Giosepppe Pasqual Cirillo.

GIUNTA ALLE DUE SCRITTURE DATE FUORI PER D. PIETRO TERRALAVORO.

TUtta la difesa, che fa l'Anonimo de' creditori dell' ultimo Barone di Teverola si riduce a dire, che i burgensatici del feudo non furono da Pietro sottoposti al majorasco, e che se mai vi furono sottoposti, la durata del majorasco per rispetto di essi sarebbe la stessa, che per rispetto de' corpi feudali, perchè Pietro parlò sempre di feudo, e di chiamati alla successione feudale: onde essendo finito il majorasco per rispetto de' feudali, deve aversi per finito anche per rispetto de' burgensatici.

A questa opposizione si è convenevolmente risposto nella seconda *Scrittura* stampata: ed in questa *Nota* vi si risponde anche meglio.

I. Pietro sotto la voce *feudo*, o *casale* comprese non solo i corpi feudali, ma ancora i burgensatici. Questo è'l comun parlare degli huomini, quando parlano di compera o di apprezzo di feudo. Nominano essi quel tutto colla voce della parte più degna, ma intendono di spiegare ancora i burgensatici, che la meno degna parte ne sono. Nè solamente il volgo parla così: così parlano ancora i Dottori, che chiamano il feudo *quid universale continens multa corpora diversi generis*. In fatti Pietro prima di fondare il majorascò disse, che'l feudo di Teverola gli era stato refutato dal padre, e poi soggiunse, che fondava il majorasco

so-

sopra il detto feudo. Notisi, che quando parlò della refuta del feudo, sotto la voce *feudo* comprese i corpi feudali e burgensatici, perchè non poteva ignorare, che aveva il padre fatta nella refuta espressa menzione degli uni e degli altri non solo quando disse, *Passino in quanto alli feudali in utile dominio, ed in quanto alli BURGENSATICI in pieno dominio di d. Sign. Pietro*; ma ancora quando disse, che refutava il feudo *una anche con tutte le MIGLIORAZIONI FATTE DA ESSO ANDREA*, e quando poi soggiunse, che'l refutava *con tutti gli altri beni*, *corpi*, *entrate e ragioni BURGENSATICHE*, *e feudali*. Dunque dicendo Pietro, che fondava il majorasco sopra il *detto feudo*, nell'istesso senso dovette intendere la voce *feudo* per rispetto del majorasco, come l'aveva intesa per rispetto della refuta.

II. Nella detta *Scrittura* stampata si è detto già, che sul fine del majorasco diè Pietro a' futuri chiamati una distinta notizia di tutti i debitori di annue entrate comprate da suo padre dopo l' acquisto del feudo, le quali certamente sono effetti burgensatici: ed era pe' futuri chiamati inutile la detta notizia, se non fossero stati anche i burgensatici sottoposti a majorasco. Non diè loro la notizia de' burgensatici, ch' erano nel feudo in tempo dell' acquisto, perchè si trovavano descritti nell' apprezzo.

III. Nel detto majorasco da Pietro espressamente si ordina, che i futuri chiamati non possano nel detto casale fare alcuna distrazione *nè in tutto*, *nè*

in

in parte. La parola *in parte* non può riferirsi a' corpi feudali, perchè nè meno col permesso di Pietro si sarebbe potuto diminuire il feudale di Teverola. Dunque necessariamente si dee riferire al burgensatico.

IV. Nel detto majorasco ordina Pietro, che'l *detto casale, e l'intiero suo stato pervenga interamente e senza diminuzione alcuna all' altro successore*. Le parole *senza diminuzione alcuna* ci fanno chiaramente conoscere, che anche il burgensatico volle soggetto al suo majorasco, perchè ne' burgensatici, non già ne' feudali, poteva il feudo, o sia quel tutto, ch' e' sottoponeva a majorasco, soggiacere a diminuzione.

V. Nel detto majorasco ordina Pietro, che nel caso di contravvenzione o di delitto *non possa aversi ricorso sopra detto casale, suoi corpi, membri, ed entrade*. Chi dice *corpi e membri di un casale*, certamente comprende i feudali, e i burgensatici, altrimente ne seguirebbe, che i burgensatici *intra fines feudi* non sieno corpi del feudo: la qual cosa è sconcissima a dire. E poco appresso dichiara nulli ed invalidi gli atti di vendita, e di obbligazione, che *si facessero del detto Casale, suoi corpi, membri, ed entrade*.

VI. Finalmente vuole, che i chiamati al suo majorasco *siano usufruttuarj delli frutti, ed entrade, ed altro di detto Casale*. Chi dice *frutti di un casale*, comprende senza alcun dubbio tutti i frutti di tutti i corpi feudali o burgensatici. E pure non contento Pietro di aver detto *usufruttuarj de' frutti*

ti, soggiunge, *ed entrade ed altro*, colle quali voci tutto comprende, e nulla eccettua.

Posto ora che i burgensatici del feudo furono sottoposti, come parte del tutto, al majorasco di Pietro, ne segue per Legge, che mancando il majorasco su i feudali, che sono la più degna parte del tutto, non manca ne' burgensatici, che ne sono la parte meno degna, e che per rispetto di questi si debbano verificare le tante chiamate fatte da Pietro, e i tanti divieti di alienazione fatti colle clausole *in perpetuum*, *& in infinitum*. Per Legge se un testatore lasci a taluno una greggia, e vada la di lui disposizione a mancare per rispetto della maggior parte de' corpi, che la compongono, non perciò va a mancare per que' corpi, o per quel solo corpo, che resta: e se lasci a taluno una casa, e questa rovini, sicchè per rispetto di essa vada a mancare la disposizione, non perciò manca per rispetto del suolo, che vi rimane. Così Pomponio nella *L. si grege* 22. *de leg.* 1., *Si deminutum ex eo grege pecus esset*, *& vel unus bos superesset*, *eum vindicari posse*, *quamvis grex desiisset esse: quemadmodum insula legata*, *si combusta esset*, *area possit vindicari*. E la ragione è questa, perchè quel bue, o quel suolo, che resta, *est pars rei legatae*, come scrive il Vinnio in §. *si grex* 18. *Instit. de legat.*

Di Casa nel dì 10 del mese di Decembre dell'anno 1771.

G. P. C.

PER conoſcere, non eſſer vero quel, che dal Contraddittore ſi pretende, che i burgenſatici ſieno ſoggetti al majoraſco di Pietro Terralavoro, ſino a tanto che ſia ne' chiamati la qualità di ſucceſſori al feudo; ſono da notarſi due coſe.

La prima è, che di tutte le clauſole fatte da lui ſtampare con lettere majuſcole, nelle quali ſi parla di coteſta qualità, non ce n' è nè men una ſola, che ſia appoſta come condizione. Tutte ſono eſpreſse dimoſtrativamente. E perchè la falſa dimoſtrazione non vizia la diſpoſizione, ne ſegue, che mancando ne' chiamati per la devoluzione la qualità di ſucceſsori in feudo, non perciò ceſsa il majoraſco ne' burgenſatici.

La ſeconda è, che nel majoraſco ci ſono due luoghi, i quali poſsono ſolamente verificarſi nel tempo, che 'l majoraſco reſti su i ſoli burgenſatici. L' uno è, che nella chiamata di Alfonſo ſi chiamano *li legittimi e naturali dal ſuo corpo legitimè deſcendenti:* dove la parola *legitimè deſcendenti* (la quale nelle ulteriori chiamate vien tacitamente ripetita colla formola *ut ſupra*) eſclude indubitatamente per conſenſo di tutti i Dottori i legittimati *per ſubſequens matrimonium*, i quali eſſendo dalle Leggi feudali eſpreſsamente ammeſſi alla ſucceſſion del feudo non poteano eſserne eſcluſi dall' huomo: e per conſeguenza la loro eſcluſione è verificabile ſolamente nel tempo, che 'l majoraſco foſse reſtato su i ſoli burgenſatici per

la

la regola legale *ſingula ſingulis referendo*.

L'altro luogo è ſul fine del majoraſco, dove Pietro alla ſua libera diſpoſizione riſerba duc. 10000 obbligando *il ſucceſſore nel Caſale di Teverola* a ſoddisfargli *in pretio*, ed eſpreſſamente ordinando, che nel caſo che'l chiamato non gli paghi a beneſizio di coloro, in favor de' quali eſſo ne diſponeſſe, *ſia privato della ſucceſſione*, *e li ſucceda l' altro immediato contemplato*, *e chiamato IN DETTO FEDECOMMESSO*, *E MAJORASCATO DI GRADO IN GRADO coll' iſteſſo peſo*, *e quello non pagando ſucceda l' altro immediato chiamato*. Queſto precetto del fondatore è inverificabile per riſpetto de' feudali, i quali non poſſono dall' huomo traſferirſi d' uno in un altro contra la Legge dell' inveſtitura. Dunque per la ſteſſa regola *ſingula ſingulis referendo* ſi ha da verificare nel ſolo caſo ch', eſtinto il majoraſco ne' feudali, reſti su i ſoli burgenſatici. E quì ſi noti, che 'l fondatore traſferendo il majoraſco d' uno in un' altro chiamato (il che per riſpetto de' feudali non potea fare) lo chiama *ſucceſſore nel Caſale di Teverola:* onde ſi vede, che ſempre che ha parlato di ſucceſſione al feudo, non ne ha parlato ſecondo la proprietà della voce, ma abuſivamente, e per falſa dimoſtrazione.

A conſermazione di coteſte rifleſſioni ſi aggiunge quel che in più luoghi delle Leggi Romane è ſcritto, che debbono i Giuriſconſulti interpetrare

in